

CORTE FEDERALE D'APPELLO

IL PRESIDENTE

Vista l'istanza di sospensione degli effetti della sentenza n. 6/22, nel procedimento CS 1/22, reclamo in appello presentato da Baby Race s.r.l., corrente in Castenedolo (CS), avverso la decisione n. 14 del Collegio dei Commissari sportivi, presa nel corso della gara del campionato WSK Super Master Series Circuito internazionale di Napoli - Sarno il giorno 11 marzo 2022

Considerato che

- La sospensione della efficacia delle sentenze pronunciate in appello, pendente il ricorso in Cassazione, è soggetta a norme differenziate in ambito processuale civilistico e in ambito processuale amministrativo, accumulate però da tratti comuni da cui è agevole desumere i principi generali dell'ordinamento.

- Il codice di procedura civile contempla la sospensione degli effetti della sentenza di appello "qualora dall'esecuzione possa derivare grave e irreparabile danno". Tale disposizione, all'evidenza, utilizza un parametro non particolarmente stringente, ancorando la sospensione anche a casi di gravità ed urgenza "non eccezionali".

- Viceversa, a mente del codice di procedura amministrativa, art. 111, in caso di ricorso per Cassazione, l'istanza cautelare di sospensione può essere proposta solo ove l'esecuzione della sentenza determini il caso di "eccezionale gravità ed urgenza".

- Quanto alla competenza, nel rito civile ai sensi dell'art. 373 secondo comma c.p.c. questa appartiene al Collegio in camera di consiglio. Nel rito amministrativo, ugualmente, a mente dell'art. 55 del CPA, sull'istanza di sospensiva si pronuncia sempre il collegio in camera di consiglio. Quindi il principio generale è quello della attribuzione della competenza al potere decisorio ordinario al collegio in camera di consiglio, salvo quanto si dirà avanti.

- Ai sensi dell'art. 373, secondo comma, cpc, "in caso di eccezionale urgenza" con il decreto monocratico di fissazione della camera di consiglio il Presidente può disporre l'immediata sospensione della sentenza. La norma di rito civile condiziona quindi il potere alla sussistenza di una eccezionale (non gravità) ma urgenza, spostando l'attenzione dalla gravitas del danno alla sua sostanziale inevitabilità e irreparabilità dovuta allo scorrere del tempo. Sostanzialmente in maniera omogenea con le norme del codice amministrativo, il quale all'art. 56 dispone che sull'istanza può provvedere il Presidente del Collegio, solo se dall'esecuzione della sentenza si verifichi un caso di "estrema gravità ed urgenza, tale da non consentire neppure la dilazione fino alla data della camera di consiglio". Trattasi, anche in questo caso, di una specie della "eccezionale ... urgenza" richiesta in via generale dall'art. 111, qualificata però da una immediatezza degli effetti afflittivi tale da non consentire di attendere il termine necessario o usuale per la convocazione della camera di consiglio.

- Anche in questo caso, dall'esame comparato delle più rilevanti norme processualistiche, resta acclarata la sussistenza di un principio generale che attribuisce una competenza eccezionale e interinale al Presidente del Collegio, nelle more della convocazione della camera di consiglio.

- Nel silenzio del Regolamento di Giustizia Sportiva e del Regolamento Sportivo Nazionale, circa la procedura specifica per la trattazione delle istanze di sospensione della efficacia delle sentenze non definitive, si devono applicare sia le norme del c.p.c., a mente dell'art. 64, comma 2 del codice di giustizia sportiva, sia i principi generali dell'ordinamento processualistico come derivanti dal combinato disposto delle norme del c.p.c. e del codice del processo amministrativo.

- Dall'esame delle norme processual-civilistiche e processual-amministrative sopra compiuto, emergono alcuni principi generali e fondamentali dell'ordinamento processualistico nel suo complesso. In primo luogo quello di garantire alle parti di non essere danneggiate dalla durata del processo, valutando anche il confronto degli interessi contrapposti e i diversi effetti che il dictum dispiega sulle parti, ad evitare che,

da un lato, la dilazione della esecuzione di una sentenza, per sé esecutiva, determini danni irreparabili e gravi per la parte vincitrice a causa del ritardo con cui soddisfa la pretesa, ma dall'altro che l'esecuzione avvenga in danno di una parte a cui vantaggio potrebbe volgere il giudizio di cassazione.

- In secondo luogo, emerge come principio fondamentale, la competenza alla deliberazione della istanza di sospensione da parte del collegio in camera di consiglio, con ordinanza garantito il contraddittorio. Ma altresì l'attribuzione al Presidente del Collegio di poteri monocratici straordinari per pronunciare la sospensione degli effetti di una sentenza, emanando un decreto, quindi adottato inaudita altera parte, con effetti temporali puramente interinali, limitati alla decisione finale che sarà assunta nella camera di consiglio collegiale, nei casi in cui l'urgenza si sostanzia non solo nella impossibilità di attendere una decisione, ma anche nella impossibilità della convocazione a breve della camera di consiglio suddetta;

- Per l'approssimarsi del periodo feriale e della relativa sospensione dell'attività giudiziaria non è possibile convocare a breve la detta camera di consiglio;

- La sospensione per sei mesi dalle attività sportive irrogata all'incolpato risulta irreversibile quanto alle manifestazioni che potrebbero svolgersi medio tempore prima della decisione collegiale di cui sopra, costituendo così un motivo di irreparabilità delle conseguenze afflittive.

- Viceversa non è stata dimostrata la sussistenza di un danno grave ed irreparabile quanto alla irrogazione della sanzione pecuniaria.

- Sussistono pertanto i motivi di irreparabilità del danno scaturente dal dictum che giustificano l'intervento monocratico per la sospensione della sentenza solo nella parte in cui irroga la sanzione della sospensione per sei mesi del pilota Pesl Jindrich;

- Viceversa, non sussistono elementi di danno grave ed irreparabile, o di urgenza per quanto concerne la sanzione pecuniaria, attesa la notoria solvibilità di ACI Sport.

- Nell'ottica di una valutazione del bilanciamento di interessi, l'eventuale procrastinazione della esecuzione della sentenza, nella parte relativa alla sospensione dalle attività, non inficia la sua funzione afflittiva di pena amministrativa e associativa che ben potrà essere scontata, se del caso, in momento futuro, e così la sospensione degli effetti non nuoce all'interesse sanzionatorio insito nel provvedimento impugnato a tutela dell'interesse generale dello sport automobilistico.

- È comunque principio generale dell'ordinamento giuridico che le sanzioni afflittive siano eseguite solo dopo il passaggio in giudicato delle sentenze di condanna

PQM

Sospende l'esecutività della sentenza n. 6/22 nella parte in cui irroga la sanzione della sospensione per sei mesi del pilota Pesi Jindrich, la respinge quanto al resto.

Convoca la camera di consiglio per la deliberazione della istanza di sospensione degli effetti della detta sentenza per il giorno 16 settembre 2022.

Si comunichi

Roma, 30 luglio 2022

Il Presidente

Pres. Claudio Zucchelli